

Dai Lorena ai Savoia: la transizione dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia tra il 1859 e il 1861

di Lorenzo De Carlo

Abstract: *From Lorraine to Savoy: the transition from Grand Duchy of Tuscany to Kingdom of Italy between 1859 and 1861* – This essay aims to analyze from both a constitutional and historical point of view the dissolution of the Grand Duchy of Tuscany and the peaceful transition towards the annexation of Tuscany first to the Kingdom of Sardinia (then Italy), characterized by the departure of the reigning Habsburg-Lorraine family and the establishment of a provisional government before the plebiscite of 1860. This process, although quick and peaceful, was slowed down by the attachment of the Tuscans to the previous institutions and legislation, which were more advanced and respectful of local autonomy than those of the Kingdom of Sardinia.

Keywords: Grand Duchy of Tuscany; Italian unification; Plebiscite; Institutional change; Provisional government

1221

1. Introduzione

In questo lavoro si intende analizzare la transizione istituzionale avvenuta in Toscana a partire dal 1859, con la partenza da Firenze del Granduca Leopoldo II e l'insediamento di un governo provvisorio, che favorì la rapida integrazione del territorio dello Stato lorenese in quello italiano che andava costituendosi. Tale aspirazione fu sancita dal voto dell'assemblea rappresentativa dell'agosto 1859 e dal plebiscito tenutosi l'11 e il 12 marzo 1860, che ad ampissima maggioranza approvarono l'annessione del Granducato al Regno di Sardegna. La rapida centralità assunta dalla Toscana nel Regno d'Italia, culminata con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze nel 1865, ben si spiega nel contesto del veloce avanzamento del processo di unità nazionale in tale territorio, dove si era svolto senza particolari sconvolgimenti, mentre aveva registrato forti resistenze nel Mezzogiorno¹. La transizione fu certamente tanto pacifica quanto spedita, essendosi conclusa in poco meno di due anni, ma è comunque meritevole di un'attenta analisi, considerando che la dinastia Asburgo-Lorena era tutt'altro che impopolare in Toscana e si era resa motrice di importanti processi di modernizzazione dal punto di vista economico,

¹ Si consideri anche che la Toscana appariva più sicura anche da un punto di vista geografico, essendo più distante da minacce esterne quali quelle dell'Austria, il cui territorio era ben più prossimo a città settentrionali quali Torino e Milano.

nonché di un'opera di riforma in senso liberale della legislazione penale. Se altrove la monarchia assoluta è stata rovesciata o quantomeno costretta a fare concessioni significative da moti di piazza o da sollevazioni armate, nel Granducato di Toscana la transizione alla monarchia costituzionale sabauda è avvenuta in modo ben più sottile e lineare, grazie alla ricorrenza di circostanze storico-politiche favorevoli e al grande successo riscosso dal sentimento unitario, che portò nel giro di poche settimane delle istituzioni tutto sommato stabili a venir meno lasciando un totale e improvviso vuoto di potere. Gioverà infine chiedersi se le altissime aspettative siano state effettivamente rispettate dal processo di unità nazionale: come si vedrà in seguito, è tutt'altro che pacifico che la transizione verso una monarchia fortemente centralizzata come quella sabauda abbia permesso alla Toscana di giocare un ruolo chiave nello sviluppo della storia costituzionale italiana.

2. Alle radici dell'unificazione: brevi cenni di storia granducale

Per comprendere appieno le dinamiche che portarono all'annessione del Granducato di Toscana al Regno di Sardegna, portandolo in breve tempo a divenire parte integrante del nuovo Stato unitario italiano, è necessario effettuare preliminarmente una rapida ricostruzione storica. Sorto nel 1569 ad esito della conquista della Repubblica di Siena da parte della Repubblica di Firenze guidata dal primo Granduca Cosimo I de' Medici, lo Stato toscano controllava una porzione di territorio in buona parte corrispondente a quella attualmente appartenente alla Regione Toscana². La dinastia medicea rimase sul trono fino alla morte senza eredi nel 1737 del granduca Gian Gastone, al quale succedette in base alla Pace di Vienna Francesco Stefano di Lorena, legato a doppio filo alla monarchia asburgica, tanto da diventare imperatore otto anni dopo³. La famiglia Asburgo-Lorena riuscì nei decenni successivi a garantire una certa stabilità al Granducato, in particolare grazie alle riforme liberali promosse da Pietro Leopoldo nella seconda metà del XVIII secolo (si ricordino in particolare l'abolizione della pena di morte⁴, della tortura e del reato di lesa maestà approvate nel 1786, nonché le misure assai innovative in materia fiscale, catastale e doganale)⁵, sostanzialmente confermate da

² Vi erano, tuttavia, le significative assenze del Principato di Piombino e dello Stato dei Presidi, entrambi poi aggregati al Granducato in seguito alla Restaurazione, nonché soprattutto del Ducato di Lucca, che ne diventerà parte integrante solo nel 1847, e del Ducato di Massa e del Principato di Carrara, che si uniranno direttamente al Regno di Sardegna nel 1859 dopo essere stati annessi nel 1836 dal Ducato di Modena e Reggio.

³ Sul tema l'opera di riferimento è senza dubbio A. Pecchioli (cur.), *I Medici e gli Asburgo-Lorena*, Roma, 1991.

⁴ La pena capitale sarà poi ripristinata nel 1790, ma sarà applicata in modo assai sporadico nei decenni successivi, per essere poi oggetto di una moratoria da parte di Leopoldo II nel 1831 e nuovamente abolita nel 1847. Sarà poi reintrodotta dal nuovo Codice penale del 1853 per pochi delitti di estrema gravità, ma non si verificheranno mai condanne all'esecuzione capitale. *Amplius*, M. Da Passano, *La pena di morte nel granducato di Toscana (1786-1860)*, in *Mat. st. cult. giur.*, XXVI, 1996, 1, 39 ss.

⁵ *Ex multis*, si veda per un'analisi più ampia V. Baldacci (cur.), *Le riforme di Pietro Leopoldo e la nascita della Toscana*, Firenze, 2000. Sul tema del mai entrato in vigore Editto di Pietro

Ferdinando III⁶, il quale fu però costretto a lasciare Firenze nel corso delle due occupazioni napoleoniche nel 1799 e tra il 1801 e il 1814.

Anche in seguito alla Restaurazione, tuttavia, l'innovatività della legislazione toscana non fu attinta dalle tendenze repressive che si affermavano negli Stati vicini, nonostante le pressioni austriache in tal senso; la dinastia lorenesse conservò una notevole popolarità, in particolare grazie a Leopoldo II, che nel febbraio 1848, sull'onda dei fermenti costituzionali che si diffondevano in tutta Europa, emanò lo Statuto fondamentale del Granducato di Toscana⁷, che prevedeva, tra le varie disposizioni, l'attribuzione del potere legislativo a un Consiglio Generale elettivo oltre che a un Senato di nomina granducale, sebbene il controllo del sovrano non venisse meno. Tuttavia, dato il crescente malcontento per l'atteggiamento prudente nei confronti dell'Austria, che aveva portato a un rapido armistizio con Vienna dato l'esito infausto della Prima Guerra d'Indipendenza, Leopoldo II lasciò la Toscana nel febbraio 1849, dopo essersi rifiutato di firmare la legge che istituiva un'Assemblea Costituente. Si insediò in sua vece un triumvirato democratico guidato da Francesco Domenico Guerrazzi, che ebbe però vita breve; già nell'aprile di quell'anno il Granduca fu richiamato in patria dagli esponenti più moderati⁸, non prima che l'esercito austriaco fosse calato in Toscana per ristabilire l'ordine, permanendovi fino al 1855⁹. L'abrogazione dello Statuto con decreto del 6 maggio 1852, unitamente alle forti ingerenze di Vienna e al declino psicofisico di Leopoldo II¹⁰, lasciava pertanto presagire una scarsa durevolezza dello *status quo*, dal momento che sempre più evidenti erano le mire del Regno di Sardegna sull'Italia centrale e numerosi i contatti in tal senso intrattenuti con vari esponenti politici toscani¹¹.

Leopoldo, avente valenza para-costituzionale, si veda G. La Rosa, *Il sigillo delle riforme. La "Costituzione" di Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano, 1997.

⁶ Sulle riforme ferdinandee v. M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia tra la Restaurazione e l'Unità: lezioni di storia del diritto italiano*, Torino, 1995, 81-83.

⁷ Interessante in materia un anonimo commentario dell'epoca, *La Costituzione toscana spiegata al popolo*, Firenze, 1848. Più recentemente, si vedano A. Polsi, *Dal 1848 al 1948: dallo Statuto toscano alla Costituzione della Repubblica*, in M. Cervelli, C. De Venuto (cur.), *La Toscana nella costruzione dello stato nazionale dallo Statuto toscano alla Costituzione della Repubblica (1848-1948)*, cit., pp. 85-98, nonché A. Marongiu, *Storia del diritto italiano: istituzioni e forme di governo*, Milano, 1993, 420-421, 430-431.

⁸ *Funditus*, M. Montorzi, *Crepuscoli granducali: incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, 2006, XXXI-XXXII; P. Alatri, *I moderati toscani, il richiamo al granduca e il decennio di preparazione*, in *Rass. storica Risorg.*, 1962, 354-355.

⁹ Il Granduca non accettò il rientro in Toscana se non dopo l'intervento delle truppe austriache, v. R.P. Coppini, *Il Granducato di Toscana: dagli anni francesi all'unità*, in G. Galasso (cur.), *Storia d'Italia*, vol. XIII.3, Torino, 1993, 397-400.

¹⁰ Su quest'ultimo punto particolarmente immaginifico è il ritratto tratteggiato da F. Martini, *Confessioni e ricordi, I (Firenze Granducale)*, Milano, 1929, 187-188. Per una prospettiva più ampia si veda S. Camerani, *Lo spirito pubblico in Toscana dopo la Restaurazione*, in *Rass. storica Risorg.*, 1952, 463-470.

¹¹ Un'efficace ricostruzione di tali dinamiche è presente in R.P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., 416-418.

3. La caduta di Leopoldo II

È opportuno a questo punto occuparsi delle repentine vicende politico-istituzionali che portarono nel giro di un biennio la Toscana dal dominio granducale all'unificazione: in «un'atmosfera caliginosa e piena d'eterogenei vapori»¹² montavano tanto l'entusiasmo per i novelli propositi in senso unitario di Vittorio Emanuele II di Savoia, che raggiunse l'apice con il celebre discorso del «grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi» pronunciato in occasione dell'apertura della legislatura del Parlamento Subalpino, quanto la disaffezione per l'ormai logoro regno di Leopoldo II¹³. Approssimandosi l'inevitabile scontro tra Regno di Sardegna e Impero Austriaco, non appariva priva di fondamento l'ipotesi di una nuova calata delle truppe di Vienna in terra toscana, di talché, anche mediante i buoni uffici del commendator Carlo Boncompagni, ambasciatore del monarca sabauda a Firenze, in molti¹⁴ tentavano di spingere il Granduca verso un'esplicita alleanza con Torino, se non una vera e propria confederazione, ma senza successo, dal momento che il sovrano e il suo gabinetto propendevano per una neutralità che, sebbene «molte volte sperimentata utilissima» in Toscana, non appariva confarsi alle aspirazioni di gran parte dei notabili e della popolazione¹⁵.

Il 24 aprile 1859, di fronte all'avvenuta dichiarazione di guerra all'Austria da parte del Regno di Sardegna, il Boncompagni fece pervenire al Governo toscano un'esplicita richiesta di alleanza tanto offensiva quanto difensiva, prospettando la possibilità di riguadagnare consenso tra la popolazione, ma non ottenne risposta; Leopoldo II perseverava in un atteggiamento attendista e inerte, illudendosi di poter 'troncare e sopire' le pulsioni unioniste anche mediante l'eventuale impiego dell'esercito, mentre la folla era prossima ad erompere in dimostrazioni di piazza. Inutili furono gli estremi tentativi promossi anche da personalità assai vicine al Granduca come il marchese Cosimo Ridolfi: il 27 aprile Leopoldo II provò a convocare a Palazzo Pitti numerosi notabili, manifestando la propria teorica disponibilità ad allearsi con Piemonte e Francia e a far riassumere vigenza allo Statuto, in cambio della cessazione dei tumulti¹⁶, ma ancora una volta i propositi del sovrano apparvero troppo vaghi e dilatori. Seguirono trattative con la delegazione sabauda a Firenze, mentre nella reggia granducale serpeggiava la convinzione che ormai la rivoluzione fosse cosa avvenuta, il che avrebbe reso sconsigliabile il dispiegamento delle truppe per sedare le dimostrazioni di

¹² A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, Firenze, 1859, 7.

¹³ In tema è molto ampia la ricostruzione effettuata da M. Montorzi, *Crepuscoli granducali*, cit., XXVII-XXXI.

¹⁴ Si veda *ex multis* la lettera inviata da Carlo Matteucci al Parlamento inglese, della quale si dà ampiamente conto *ivi*, 106-109, testo integrale disponibile nelle 133-160. Più diffusamente su *pamphlets* e libelli rivolti al sovrano M. Montorzi, *Crepuscoli granducali*, cit., XXXIII-XXXIV.

¹⁵ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 102-105, 109-112.

¹⁶ N. Corsini, *Storia di quattro ore, dalle 9 antimeridiane alle 1 pomeridiane del 27 aprile 1859*, Firenze, 1859, 10-12.

piazza, anche in considerazione del rischio che i militari si rifiutassero di imbracciare le armi contro la popolazione¹⁷.

Dalle interlocuzioni tra Palazzo Pitti, i rappresentanti piemontesi e i leader della folla emergevano quattro condizioni poste a Leopoldo II per addivenire a una risoluzione della crisi: l'abdicazione in favore del figlio Ferdinando IV, la destituzione dei membri del Governo e dei vertici dell'esercito più ostili all'unificazione, l'immediata stipula di un'alleanza offensiva e difensiva con il Regno di Sardegna con partecipazione alla guerra contro l'Austria e il riconoscimento in vigore delle libertà costituzionali regolate dallo Statuto Albertino¹⁸. Di fronte a tali istanze, il Granduca rifiutò di abdicare «per motivi di coscienza e d'onore»¹⁹ e prese la decisione di lasciare il territorio toscano in direzione di Roma, auspicando che si ripetessero le condizioni registratesi nel 1849. Si consenta all'autore di far parlare a questo punto Neri Corsini: «Suonavano le ore Una pomeridiane, e si compivano le Quattro ore, nel breve corso delle quali tutto poteva esser salvato, e tutto fu perduto»²⁰. L'irrisolutezza di Leopoldo II aveva permesso che una situazione tutt'altro che definita evolvesse rapidamente in una transizione istituzionale affatto repentina, per quanto assolutamente pacifica; il consenso nei confronti delle istituzioni e degli ordinamenti granducali era tutt'altro che ridotto, ma era stato diffusamente oscurato da un decennio di inattuazione delle disposizioni più liberali e soprattutto dalla subalternità nei confronti dell'Austria, culminata in una lunga e dolorosa occupazione militare.

4. La prima fase della transizione: il Governo provvisorio e la Prima Guerra d'Indipendenza

Nel primo pomeriggio del 27 aprile 1859 il sovrano con il suo seguito si spostò al Forte Belvedere, da dove poi mosse verso Bologna prima e verso l'Austria poi, senza che vi fosse alcuna ostilità nei suoi confronti da parte della popolazione, venendo anzi accompagnato dal rispetto e dall'ossequio degli oramai ex sudditi. Si poneva il tema dell'individuazione immediata di un'autorità sovrana in sostituzione di quella granducale: come riporta lo Zobi, infatti, «il Granduca abbandonava volontariamente lo Stato, senza lasciare verun depositario dell'autorità sovrana, la quale ritornava pertanto là dove ella trae la sua prima origine, cioè nei consorzi municipali»²¹. Come richiesto anche dal Boncompagni (nel frattempo nominato commissario straordinario di Vittorio Emanuele II in Toscana), spettava pertanto ai rappresentanti del Comune di Firenze in qualità di capofila riassumere le prerogative e i diritti che erano stati trasferiti al sovrano con la transizione del 1532 dalla Repubblica Fiorentina al Granducato, in una sorta di reviviscenza di potere costituente²².

¹⁷ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 121-129.

¹⁸ N. Corsini, *Storia di quattro ore*, cit., 13-14.

¹⁹ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 138.

²⁰ N. Corsini, *Storia di quattro ore*, cit., 16.

²¹ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 142.

²² Sulla valorizzazione dell'autogoverno locale in Toscana si veda M. Meriggi, *Gli Stati italiani prima dell'Unità: una storia istituzionale*, Bologna, 2011, 165-167.

In assenza di disposizioni da parte del sovrano, non potendosi individuare nessun reggente né alcun ministro del Granduca né il gonfaloniere in carica né il prefetto della città, si era verificata una vera e propria «crisi di sovranità»²³: il collegio dei Priori nominò allora rettori del Governo provvisorio il cavalier Ubalдино Peruzzi, in seguito più volte ministro del Regno d'Italia nonché sindaco di Firenze, l'avvocato Vincenzo Malenchini e il comandante Alessandro Danzini, i quali chiarirono di aver «assunto questo grave incarico per il solo tempo necessario perché Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele provveda tosto, e durante il tempo della guerra, a reggere la Toscana in modo che essa possa concorrere al riscatto nazionale»²⁴, rendendo dunque manifesto l'intento unitario mediante la richiesta al monarca sabauda di assumere le vesti di dittatore militare formalmente solo ad tempus belli, ma di fatto con proiezione indefinita nel futuro. Tuttavia, Vittorio Emanuele II rifiutò di assumere la dittatura militare, ritenendo preferibile un più mite protettorato durante il conflitto contro Vienna, anche per le pressioni esercitate in senso contrario da Napoleone III.

Le altre città toscane si affrettarono a riconoscere l'autorità del Governo provvisorio, consentendo così un'ordinata e pacifica transizione di poteri. Il nuovo esecutivo decise anzitutto di inviare commissari governativi nelle province per provvedere all'adeguamento dei nuovi assetti istituzionali, riscontrando ovunque una favorevole accoglienza, ma senza disporre né l'abrogazione della legislazione granducale, ritenendosi opportuno un processo graduale di adattamento, né la sostituzione dei funzionari fedeli al precedente sovrano, a eccezione dei profili più compromessi. In parallelo, considerando l'imminenza della partecipazione al conflitto contro l'Austria, si mantenne in vigore la censura, che nel Regno di Sardegna era stata abolita nel 1848, mentre mediante decreti e ordinanze fu confermata l'abolizione della pena capitale (30 aprile) fu reintrodotta la parificazione dei cittadini di fronte alla legge indipendentemente dal culto stabilita dall'art. 2 dello Statuto, e fu disposta l'amnistia per i reati d'opinione (3 maggio), formando al contempo commissioni di esperti per l'adeguamento del Codice penale ordinario e di quello militare. Quanto ai rapporti con la Chiesa, il Governo provvisorio tentò in un primo tempo di evitare cesure con la legislazione granducale, riportando tuttavia in vigore con decreto del 30 aprile le disposizioni statutarie in materia di libertà religiosa; dal punto di vista finanziario, invece, fu nominata una Commissione per la revisione dello stato delle finanze toscane ai fini di valutare l'entità delle risorse economiche da destinare al conflitto²⁵. Con una serie di decreti si provvide poi allo scioglimento della corte granducale, così da sopprimere le tendenze legittimiste dei suoi componenti, messi a carico del pubblico erario se salariati²⁶. Non furono però confiscate, come accadde altrove, le proprietà terriere e immobiliari della famiglia Asburgo-Lorena, che rimasero di proprietà

²³ M. Montorzi, *Crepuscoli granducali*, cit., XXXII-XXXIII.

²⁴ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 146-147. La deliberazione integrale è presente nella medesima opera nelle pagine 163-164.

²⁵ *Ivi*, 165-171, 175-176, 181-184.

²⁶ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 2, Firenze, 1860, 452-453.

di Leopoldo II e dei suoi discendenti anche con il passaggio al Regno d'Italia²⁷. Non così ovviamente per gli edifici pubblici, che passarono in blocco alla nuova amministrazione.

In vista del passaggio dei poteri a Vittorio Emanuele II, il Governo provvisorio pubblicò il 2 maggio un memorandum volto a giustificarne l'operato e a dare conto delle ragioni dell'allontanamento del Granduca²⁸; da parte sua, Leopoldo II diffuse da Ferrara il 4 maggio una 'protesta', dichiarando nulli gli atti posti in essere dal Governo provvisorio e lamentando la violenza cui era stato sottoposto affinché si allontanasse da Firenze, senza risparmiare accuse di usurpazione nei confronti del monarca sabauda. Dopo quindici giorni, l'esecutivo ad interim cessò dunque il suo mandato, ritenendo esaurito il proprio compito, e trasmise il potere al commendator Boncompagni in qualità di Commissario Regio, che provvide all'instaurazione del nuovo Governo della Toscana, di cui assunse la presidenza. Nonostante gli iniziali tentativi di Boncompagni di governare tramite propri funzionari²⁹, entrò in carica un gabinetto pienamente operante, con attribuzione di numerose deleghe³⁰: particolarmente delicata risultava quella agli Affari Esteri, dal momento che l'intero corpo diplomatico faceva ancora riferimento a Leopoldo II e vi erano esclusivamente relazioni informali con le altre corti europee, cosicché fu necessario revocare tutti i rappresentanti toscani in carica e nominarne di nuovi³¹. L'esecutivo fu affiancato da una Consulta del Governo, istituita con decreto del 14 maggio e ispirata a quella già costituita in epoca granducale, di orientamento tendenzialmente moderato: tale organo, dotato di funzioni consultive, fu tuttavia da alcuni in un primo tempo ritenuto scarsamente efficiente, in quanto raramente convocata e reputata non idonea ad essere «lettera viva ed operativa a pro del paese»³².

La Seconda Guerra d'Indipendenza divenne tuttavia la principale preoccupazione dei toscani nei mesi successivi, facendo rimandare dunque al termine del conflitto le questioni istituzionali. Vi è comunque da segnalare un'ulteriore protesta di Leopoldo II del 1° giugno con riferimento all'operato di Napoleone Giuseppe Carlo Bonaparte, cugino di Napoleone III e comandante del V Corpo d'Armata calato in Toscana per reclutare soldati; l'ex Granduca denunciava l'esistenza di violazioni dei trattati vigenti e del diritto delle genti, nonché dei «diritti sovrani di disporre de' miei sudditi per formarsi

²⁷ Si tratta in particolare delle fattorie di Alberese e Badiola, situate in Maremma, v. G. Cipriani, *Michele Sardi, Le memorie e l'archivio di un filolorenese*, Firenze, 2007, 153.

²⁸ Il testo integrale è disponibile in A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 209-214.

²⁹ Cfr. V. Parlato, *Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia: note sull'unificazione legislativa e amministrativa*, in *St. Urbinati. A. Sc. giur. pol. ec.*, 2013, 1-2, 195.

³⁰ Sul punto R.P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., 421-422.

³¹ Particolarmente significativo fu il caso di Scipione Bargagli, plenipotenziario di Leopoldo II presso lo Stato della Chiesa: costui si rifiutò categoricamente di riconoscere il nuovo esecutivo e di lasciare l'ufficio e le annesse risorse finanziarie, nonché l'edificio stesso della delegazione toscana a Roma, v. A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 2, cit., 463-469.

³² A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 199-200; Id., *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 2, cit., 432-433.

un esercito»³³. Di fatto, seppur sotto organizzazione francese, i militari toscani entravano a far parte di un unico esercito con gli alleati sabaudi, tanto da giurare pubblicamente fedeltà e obbedienza al Re Vittorio Emanuele «come Duce supremo di tutte le forze italiane durante la guerra dell'indipendenza»³⁴. Dato il buon andamento del conflitto, fu promossa a livello locale e indirizzata ai Municipi una sorta di mozione popolare rivolta a Vittorio Emanuele II affinché provvedesse celermente all'unificazione, generando dissenso a livello governativo tra coloro che ritenevano che i Comuni non dovessero avere voce in capitolo su scelte così rilevanti di politica estera e coloro che invece intendevano valorizzarli in quanto unico organo di rappresentanza popolare ancora presente e legittimato; ad ogni modo, essa riscosse un discreto successo, con varie municipalità che la sottoscrissero, tra le quali anche quella di Firenze³⁵.

5. La fine delle ostilità e l'attività dell'Assemblea Toscana

L'11 luglio 1859 fu firmato l'armistizio di Villafranca, che concluse le ostilità tra Francia e Impero Austriaco, coinvolgendo pertanto anche il Regno di Sardegna. Nonostante le rimostranze del governo di Torino, insoddisfatto delle modalità e del contenuto dell'accordo, le armi nella Penisola tacevano; era pertanto possibile riprendere il processo di unificazione istituzionale, essendo emersa con chiarezza dalle trattative l'indisponibilità delle popolazioni dell'Italia centrale, Toscana in primis, a essere nuovamente governate dalle famiglie reali che erano tornate al potere ad esito della Restaurazione e addirittura avevano combattuto tra le fila austriache contro i propri ex sudditi. La Consulta era stata convocata già il 6 luglio dal commissario straordinario Boncompagni con un chiaro mandato: esprimere un parere sui progetti di legge relativi all'istituzione della Guardia Nazionale, al riordino della disciplina municipale ai fini di garantire l'esercizio del diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti e alla revisione di più ampio respiro del Codice penale, essendo già stati operati dal Governo provvisorio gli interventi più urgenti per espungere le norme più illiberali. Nella seduta dell'11 l'organo consultivo approvò altresì degli atti d'indirizzo, rivelatisi poi infruttuosi, volti a dissuadere dalla sottoscrizione dell'armistizio di Villafranca. Si iniziava pertanto a evidenziare un ruolo significativo della Consulta, convocata regolarmente dal Governo per le questioni urgenti e affermata in breve tempo come organo propulsore del processo di unificazione, tanto che già in una deliberazione del 14 luglio essa chiedeva *apertis verbis* l'indizione delle elezioni di un'assemblea rappresentativa sul modello di quella prevista dallo Statuto del 1848 e soprattutto la permanenza del protettorato di Vittorio Emanuele II «fino all'ordinamento definitivo del Paese»³⁶.

Nel frattempo, il 21 luglio Leopoldo II, oramai persuaso dell'impossibilità di fare ritorno a Palazzo Pitti sospinto dalle armi austriache, abdicava

³³ Id., *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 1, cit., 369-370.

³⁴ *Ivi*, 391.

³⁵ *Ivi*, 381-382.

³⁶ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 2, cit., 448-449.

definitivamente (e con ogni probabilità tardivamente per salvare la dinastia) in favore del figlio ormai delegittimato³⁷. Si trattò di una successione anomala: Ferdinando IV non si trovava in Toscana e mai vi si recò, né fu incoronato ufficialmente, né abdicò o rinunciò alle pretese sul trono fiorentino (pur non esercitandole), ma si limitò a utilizzare il proprio titolo per concedere onorificenze granducali e per rivolgere isolate proteste nei confronti dell'unificazione.

Il 1° agosto 1859 Vittorio Emanuele II dispose la cessazione del mandato di commissario straordinario del comm. Boncompagni, trasferendone i poteri nelle mani del Consiglio dei Ministri, alla cui Presidenza era nominato il barone Bettino Ricasoli, fervente fautore dell'unificazione italiana³⁸. La Consulta recepì tali risoluzioni e si sciolse, trattandosi di una struttura necessariamente transitoria. Si andava delineando pertanto tra Torino e Firenze la fase conclusiva del processo unitario, con l'impegno del Governo ad aprire «al voto nazionale del paese modi civili di manifestazione» mediante una deliberazione dell'assemblea rappresentativa seguita da un plebiscito, con immediata formazione a tal fine delle liste elettorali. Fu recuperata pertanto la legge elettorale del Consiglio Generale granducale contenuta nelle prammatiche del 9 marzo e del 26 aprile 1848, raddoppiando però il numero di seggi (da 84 a 168) al fine di garantire maggior legittimazione popolare, mentre si ritenne opportuno non riesumare il Senato per evitare sprechi e per la difficoltà di riprodurre pacificamente i meccanismi granducali di cooptazione. Il suffragio permaneva limitato a coloro che rispondevano a requisiti di censo, capacità intellettuale o capacità contributiva; il 7 agosto si raggiunse il numero di 68.311 aventi diritto (circa il 4% della popolazione, una percentuale tendenzialmente più alta rispetto alle altre esperienze europee) e di 35.240 votanti (51,5%), un'affluenza tutto sommato soddisfacente considerando la scarsa consuetudine con le procedure democratiche e il boicottaggio della consultazione da parte di numerosi legittimisti, nonché la possibilità di esprimere il proprio suffragio solo nei capoluoghi dei distretti elettorali³⁹. L'11 agosto l'Assemblea si riuniva dunque nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio⁴⁰: in tale sede, Ricasoli diede conto dello stato di avanzamento del processo di unione nazionale, informando i rappresentanti della firma del trattato per la formazione di una Lega tra gli Stati del Centro-Nord, che prevedeva la formazione di un esercito unico, nonché l'unificazione del sistema dei pesi e delle misure, l'adozione di una moneta unica e l'eliminazione dei dazi e dei vincoli alla libera circolazione interna delle merci e delle persone⁴¹.

Non solo, l'organo rappresentativo si pronunciò unanimemente in favore della mozione promossa dal marchese Lorenzo Ginori Lisci che prevedeva

³⁷ M. Montorzi, *Crepuscoli granducali*, cit., XXXIV.

³⁸ Sul ruolo di Ricasoli si veda G. Manica (cur.), *La rivoluzione Toscana del 1859. L'Unità d'Italia e il ruolo di Bettino Ricasoli*, Firenze, 2012.

³⁹ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 2, cit., 549-553.

⁴⁰ *Funditus* su tale organo rappresentativo P.L. Ballini, *L'Assemblea Toscana del 1859-60*, Firenze, 2012, nonché, per un quadro coevo, L. Galeotti, *L'Assemblea toscana: considerazioni*, 1859.

⁴¹ A. Zobi, *Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 1859*, vol. 2, cit., 575-576, testo completo disponibile alle pagine 613-616.

«non potersi né richiamare né ricevere la Dinastia di Lorena a regnare di nuovo sulla Toscana», in considerazione della perdita della sua autorità morale e della sua ostilità all'unificazione italiana, essendosi essa resa «assolutamente incompatibile con l'ordine e la felicità della Toscana»⁴². Seguì il dibattito sull'alternativa tra l'annessione al Regno di Sardegna, tesi propugnata dalla maggioranza dei rappresentanti, e il mantenimento dell'indipendenza della Toscana, ipotesi rapidamente sfumata per paura di perdere rilevanza sul piano politico e militare e soprattutto di vulnerare profondamente la causa dell'unità nazionale, dovendosi escludere pertanto anche la soluzione confederale in quanto troppo centrifuga. Sempre all'unanimità il 20 agosto l'Assemblea si pronunciò a favore dell'intenzione della Toscana «di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele», procedendo poi a legittimare ad interim il governo Ricasoli nelle more della completa definizione dell'iter di unificazione⁴³. Dell'avvenuta votazione fu data personalmente comunicazione al sovrano sabauda il 3 settembre, il quale accolse l'invito come manifestazione solenne della volontà del popolo toscano e si impegnò a difendere tale istanza nelle trattative internazionali che avrebbero avuto ad oggetto gli assetti politico-territoriali della Penisola. Risultarono a tal fine inattuati le previsioni del Trattato di Pace di Zurigo tra Impero Austriaco, Francia e Regno di Sardegna: il ritorno dei sovrani filoaustriaci in Emilia e in Toscana non si concretizzò mai, essendo miseramente fallito il progetto di confederazione italiana a guida papale promosso da Vincenzo Gioberti per il disinteresse, se non l'aperta opposizione, di Pio IX.

6. Verso il plebiscito e oltre

Nei mesi antecedenti al plebiscito, il governo Ricasoli si era prefisso come principale obiettivo l'adeguamento della legislazione toscana a quella sabauda in vista dell'unificazione amministrativa e normativa oltre che territoriale, ma sempre nell'ottica di valorizzare la propria tradizione localista eminentemente settecentesca, provando a rappresentare una vera e propria alternativa al modello centralista piemontese, se non proprio un tentativo di improntare all'eredità degli anni di massimo splendore del Granducato le norme destinate ad avere efficacia anche successivamente all'unificazione⁴⁴. Non è obiettivo di questo lavoro analizzare nel dettaglio la sconfinata produzione normativa del governo provvisorio, ma è necessario fare almeno alcuni cenni alle riforme più significative.

Anzitutto, bisogna ricordare che con decreto del 20 gennaio 1860 lo Statuto Albertino aveva acquisito efficacia anche in Toscana, superando quindi tacitamente lo Statuto granducato, sebbene fosse fatta salva la possibilità di mantenere istituti specifici di favore, sempre se compatibili con la libertà delle istituzioni. In seguito, in un'ottica separatista tipicamente cavouriana, il

⁴² *Ivi*, 593-595.

⁴³ *Ivi*, 603-605.

⁴⁴ L. Mannori, *Da 'periferia' a 'centro'. I toscani e le leggi di unificazione*, in S. Rogari (cur.), *1865. Questioni nazionali e questioni locali nell'anno di Firenze capitale. Atti del Convegno di studi, Firenze, 29-30 ottobre 2015*, Firenze, 2016, 28-29.

Governo Ricasoli denunciò con decreto del 27 gennaio 1860 il Concordato con la Chiesa Cattolica stipulato da Leopoldo II nel 1851 e gli atti ad esso connessi, ripristinando la disciplina risultante dalle riforme giurisdizionaliste settecentesche di Pietro Leopoldo, con un'attenuazione del carattere confessionale dello Stato. A tale decisione conseguirono varie misure volte alla secolarizzazione delle case religiose e dei conventi, allo scioglimento degli ordini religiosi mendicanti, alla restrizione della manomorta e dei livelli in favore di enti morali e all'abolizione dei tribunali ecclesiastici e del diritto d'asilo nelle chiese⁴⁵. Vi fu poi l'approvazione di un piano di riforma dell'istruzione (poi superata con l'unificazione dall'estensione della legge Casati), nonché la presentazione di un piano di risanamento delle finanze regionali, con la sottoscrizione di prestiti da istituti bancari sia interni sia esteri grazie al patrocinio di Cavour, che favorì nel gennaio del 1860 l'iscrizione di tale operazione sul gran libro del Debito pubblico del Governo di Torino⁴⁶.

Per converso, la legislazione in materia penalistica del Granducato, assai avanzata per l'epoca, rimase in vigore nel territorio toscano fino all'approvazione del Codice Zanardelli nel 1889⁴⁷, a dispetto dei numerosi tentativi del governo centrale di estendere anche in Toscana il ben più rigido codice penale piemontese⁴⁸, anche se fu adottato il codice penale militare del Regno di Sardegna del 1859. Lo stesso vale per la legislazione di diritto civile, basata generalmente sullo *ius commune* dopo l'abrogazione nel 1814 della codificazione napoleonica⁴⁹: anch'essa rimarrà in vigore fino all'adozione di un nuovo Codice civile nazionale, che avverrà nel 1865, dal momento che il governo provvisorio aveva opposto un netto rifiuto nell'ottobre 1859 al progetto sabauda di imporre anche in Toscana il codice piemontese in cambio dell'esenzione dall'obbligo di adottare delle altre codificazioni sostanziali e processuali⁵⁰. Ulteriore indice di tale specificità è la sopravvivenza della Corte di cassazione di Firenze, istituita nel 1838 e non attinta dall'entrata in vigore delle codificazioni⁵¹: sarà solo sull'onda del centralismo fascista che con regio decreto n. 601 del 1923 le Supreme Corti periferiche saranno soppresse e le loro competenze accentrate in quella di Roma.

Ovviamente, si procedette anche all'unificazione monetaria e simbologica, nonché araldica. Per vero, su quest'ultimo aspetto bisogna ricordare che, nonostante gli ordini cavallereschi granducali fossero stati soppressi da un decreto del 16 novembre 1859, Ferdinando IV continuò ad

⁴⁵ Sul punto *amplius* V. Parlato, *Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia*, cit., 197-200.

⁴⁶ *Funditus*, R.P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., 423-426.

⁴⁷ Sull'attualità del Codice Leopoldino, si vedano G.M. Flick, *Dalla Leopolda alla Leopoldina. Un passo indietro o un ritorno al futuro?*, in *Rivista AIC*, 2015, 2, 1-12; D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Milano, 1995.

⁴⁸ Una ricostruzione di tali vicende è presente in L. Mannori, *Da 'periferia' a 'centro'*, cit., 36-37.

⁴⁹ Si veda qui F. Colao, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, 1999.

⁵⁰ Anche in questo caso si faccia riferimento a L. Mannori, *Da 'periferia' a 'centro'*, cit., 33-35.

⁵¹ *Amplius*, G. Scarselli, *La Corte di cassazione di Firenze (1838-1923)*, in *Il giusto processo civile*, 2012, 2, 1-8.

attribuire tali onorificenze per tutto il corso della sua vita, anche se il ramo Asburgo-Lorena fu riassorbito nel 1866 all'interno di quello principale cui apparteneva la famiglia imperiale austriaca e lo stesso pretendente al trono abdicò ai propri diritti in favore dell'imperatore Francesco Giuseppe e dei suoi successori. Pertanto, tanto gli ordini cavallereschi quanto il titolo di Granduca di Toscana caddero in desuetudine con la morte nel 1908 di Ferdinando IV, anche se solo nel 1961 Ottone d'Asburgo-Lorena, discendente diretto di Francesco Giuseppe, rinunciò definitivamente a qualsiasi pretesa sul trono austriaco e di conseguenza anche su quello fiorentino.

L'Assemblea si era già espressa, mancava l'avallo esplicito dell'elettorato a suffragio universale e diretto, come caldeggiato anche dalla Francia. L'esito del plebiscito, tenutosi nei giorni 11 e 12 marzo 1860, fu incontrovertibile: 366.571 voti su 386.445 (94,8%), con affluenza al 71,9%, furono espressi per la «unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele», mentre soltanto il 5,2% degli elettori si pronunciarono in favore del «Regno separato», senza che peraltro fosse chiaro chi avrebbe dovuto salire al trono di Toscana in caso di successo di tale opzione, dal momento che la posizione degli Asburgo-Lorena risultava ormai del tutto insostenibile. Inutili a tale scopo risultarono le ulteriori proteste di Ferdinando IV, che si trovava in esilio volontario a Dresda. I risultati furono proclamati il 15 marzo e l'annessione fu sancita dal regio decreto-legge n. 4014 del 22 marzo 1860⁵², cui seguirono a strettissimo giro la convocazione delle elezioni dei deputati al Parlamento nazionale con la medesima legge elettorale in vigore nel Regno di Sardegna (r.d.l. n. 4015/1860, convertito con legge n. 4060/1860) e la nomina di Luogotenente in Toscana del Principe Eugenio di Savoia-Carignano, cugino del sovrano, con l'approvazione di una serie di norme provvisorie finalizzate a disciplinarne la transizione istituzionale e amministrativa sotto il governo di Torino (r.d.l. n. 4015/1860). È opportuno soffermarsi sulle previsioni di quest'ultimo decreto, che permette di osservare come la transizione istituzionale stesse assumendo forme particolari in Toscana: si disponeva infatti all'art. 2 il mantenimento provvisorio di Firenze come centro amministrativo, al vertice del quale vi era un Governatore generale di nomina regia, mentre tutte le attribuzioni dei cessati ministeri toscani erano trasferite a un Direttore alle dirette dipendenze del Governatore. Il Luogotenente assumeva su scala ridotta i poteri tipici del Re in materia di assenso all'approvazione di progetti di legge, nonché di grazia e di nomina degli impiegati pubblici, ma permaneva comunque spazio per l'iniziativa o la supplenza del Governatore. Tali equilibri sono stati interpretati nel senso di garantire al Governatore Ricasoli un novero più esteso di poteri rispetto agli omologhi di altre province, in modo tale da consentire una più graduale omogeneizzazione ordinamentale⁵³. Un simile strumentario gli permise al

⁵² La procedura di annessione *post plebiscitum* sarà poi standardizzata con legge n. 4997/1860, con l'autorizzazione al Governo di Torino «ad accettare e stabilire per reali decreti l'annessione allo Stato di quelle province dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale».

⁵³ V. Parlato, *Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia*, cit., 205-206.

contempo di impegnarsi ai fini della salvaguardia del modello toscano di governo, come dimostra la legge comunale approvata tra il 1859 e il 1860, ben più rispettosa delle autonomie locali rispetto all'omologa piemontese di stampo marcatamente francese poi generalizzata nel 1865 all'intero territorio nazionale⁵⁴.

L'autonomia amministrativa dell'ex Granducato terminerà con il regio decreto n. 4628 del 14 febbraio 1861, approvato d'imperio governativo prima della discussione e del voto parlamentare. Con tale provvedimento fu abolita la carica del Luogotenente, mantenendo solo quella del Governatore (poi anch'essa soppressa nell'ottobre di quell'anno) e di altre autorità delegate ad acta, e la Toscana fu sottoposta all'amministrazione diretta da parte del Governo centrale, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento di misure necessarie a favorire l'armonizzazione legislativa e istituzionale⁵⁵. Tale soluzione ha dato origine a un vivo dibattito in dottrina, nella quale è emerso un diffuso disfavore nei confronti dell'opera di accentramento sul modello francese (c.d. 'piemontesizzazione') operata dai governi postunitari a scapito delle istanze e delle specificità municipali⁵⁶, anche se in Toscana rispetto ad altre parti d'Italia il processo fu meno drastico e registrò l'ultrattività di numerose disposizioni granducali rispetto all'unificazione⁵⁷. Sarà proprio Ricasoli, divenuto deputato non appena lasciata a inizio 1861 la carica di Governatore, a rendersi protagonista di un netto mutamento di orientamento con riferimento alle istanze delle autonomie locali, sempre più percepite come battaglie repubblicane, federaliste o antiunitarie e dunque da combattere ad ogni costo⁵⁸.

7. Le conseguenze della transizione: l'eclissi del particolarismo toscano

Pur avendo la transizione assunto un carattere rapido e pacifico dal punto di vista politico e sociale, dal punto di vista istituzionale il passaggio dall'amministrazione granducale a quella italiana richiese tempi più lunghi rispetto al resto della penisola, anche in ragione del diffuso gradimento che riscuoteva la legislazione di matrice granducale fino ad allora vigente e dei tentativi del governo provvisorio guidato da Ricasoli di salvaguardare le autonomie locali. L'attaccamento dei cittadini toscani al patrimonio giuridico-istituzionale di eredità granducale non poteva che entrare in contrasto con le fortissime tendenze centraliste promosse nei primi anni di vita dai governi del Regno d'Italia e dalla monarchia sabauda, fondate da una parte sull'aspirazione di imitare il modello francese, dall'altra sull'esigenza di limitare le spinte centrifughe promosse dagli esponenti federalisti e repubblicani. Paradossalmente, la transizione da una monarchia di fatto assoluta

⁵⁴ L. Mannori, *Da 'periferia' a 'centro'*, cit., 34-38.

⁵⁵ V. Parlato, *Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia*, cit., 205-206.

⁵⁶ Si rimanda per questo filone a L. Mannori, *Da 'periferia' a 'centro'*, cit., *passim*; V. Parlato, *Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia*, cit., 201 ss.

⁵⁷ Cfr. G. Astuti, *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, Napoli, 1966, 30.

⁵⁸ L. Mannori, *Da 'periferia' a 'centro'*, cit., 43-46.

caratterizzata da un rilievo assai ridotto dell'organo elettivo a una monarchia costituzionale connotata da una posizione apicale delle Camere non assecondò la tendenza tipicamente toscana a garantire forme di autonomie comunali: la combinazione tra la nomina regia dei sindaci, che fino al 1889 non si trasformerà in elezione quantomeno indiretta ad opera del Consiglio comunale⁵⁹, e la presidenza delle amministrazioni provinciali da parte dei prefetti di nomina governativa farà sì che il rapporto tra governanti e governati diventi sempre più accentrato e verticistico⁶⁰, a maggior ragione in assenza di qualsiasi forma di autonomia regionale. In parallelo, non risulta che sia stata data effettiva attuazione alla previsione contenuta nell'art. 1 del regio decreto del 20 gennaio 1860 che all'applicazione in Toscana dello Statuto Albertino appone la riserva «di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefizi di libere tradizioni».

Tuttavia, il centralismo a trazione piemontese fu ampiamente avallato dalla maggior parte dei rappresentanti toscani al Parlamento e in particolare da una figura di spicco come Bettino Ricasoli, per ben due volte Presidente del Consiglio dei Ministri⁶¹. In parallelo, la prevalenza degli ideali risorgimentali e l'aspirazione al rafforzamento e all'espansione territoriale del neonato Stato unitario finirono per mettere in ombra l'insoddisfazione per l'assenza di forme di decentramento del potere a livello territoriale e di valorizzazione delle autonomie locali, cosicché le istanze territoriali furono progressivamente soppite e ogni forma di resistenza alla cesura con la tradizione granducale venne gradualmente meno.

Lorenzo De Carlo
Istituto DIRPOLIS
SSSUP "Sant'Anna" di Pisa
lorenzo.decarlo@santannapisa.it

⁵⁹ Sulla figura dei sindaci nel primo trentennio di storia unitaria si veda E. Colombo, *I sindaci del re. 1859-1889*, Bologna, 2011.

⁶⁰ V. Parlato, *Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia*, cit., 204-205.

⁶¹ Questo nonostante Ricasoli stesso si fosse espresso apertamente in favore dell'autonomia comunale negli anni '40 del XIX secolo, come emerge dalle dichiarazioni riportate in M. Meriggi, *Gli Stati italiani prima dell'Unità*, cit., 167.